

APPLICAZIONE DEL REGIME S.C.I.A. ALLE ATTIVITÀ DI VENDITA E DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

La riformulazione dell'art. 19 della citata legge n. 241, comporta conseguenze anche sulle disposizioni in materia di esercizio delle attività di commercio e di somministrazione di alimenti e bevande di cui agli artt. 64, 65, 66, 67, 68 e 69 del d. lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

Nei predetti articoli, infatti, ai fini dell'avvio o della continuazione dell'attività, le disposizioni in alcuni casi prevedono la dichiarazione di inizio di attività, richiamando espressamente l'art. 19 della legge n. 241 ed il periodo del comma 2 dell'articolo che, nella formulazione precedente alla modifica, determinava l'efficacia immediata o differita della dichiarazione.

La vigente formulazione dell'art. 19, invece, introduce l'istituto della segnalazione certificata di inizio di attività che sostituisce a tutti gli effetti la DIA e che pertanto deve considerarsi come l'unica utilizzabile ai fini previsti dalle predette disposizioni del d. lgs. n. 59. Di conseguenza, con riferimento alle attività disciplinate dal citato d. lgs. n. 59, sono soggetti alla SCIA di cui all'art. 19 della legge n. 241 attualmente vigente:

- il trasferimento di sede e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 64, comma 1;
- l'avvio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata a particolari soggetti elencati alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del comma 6 dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, di cui all'art. 64, comma 2;
- l'avvio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitate da circoli privati, stante l'espresso richiamo, ad opera dell'art. 64, comma 2, all'applicazione della disciplina di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (*“Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio di somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati”*) e ferma restando, ovviamente, l'applicabilità ai soli casi in cui detto regolamento prevedeva la DIA;
- l'avvio dell'attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e non alimentare nelle strutture di vendita denominate esercizi di vicinato (cfr. art. 4, comma 1, lett. d, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114), di cui all'art. 65, nonché le attività effettuate mediante le forme speciali di vendita (*Spacci interni – Apparecchi automatici - Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione - Vendita presso il domicilio dei consumatori*), di cui agli artt. 66, 67, 68 e 69.

Fermo quanto sopra, si richiama il primo comma dell'art. 19 della legge n. 241 il quale, nella formulazione vigente, prevede espressamente che la segnalazione certificata di inizio di attività sostituisce *“ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o di atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi (..)”*.

Dal contenuto della disposizione risulta evidente l'inammissibilità dell'istituto della SCIA nei casi in cui, ai fini dell'avvio di un'attività, la disciplina di settore disponga la necessità di strumenti di programmazione.

Con riferimento alle attività commerciali, detti strumenti di programmazione sono previsti dal comma 3 dell'art. 64 del d. lgs. n. 59 per le aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dal comma 3 dell'art. 70 del d. lgs. n. 59, il quale ha modificato il comma 13 dell'art. 28 del d. lgs. n. 114 per l'avvio delle attività di vendita sulle aree pubbliche, nonché dall'art. 6 del d. lgs. n. 114, quale programmazione urbanistico-commerciale, per l'avvio dell'attività nelle strutture di vendita denominate medie strutture (cfr art. 4, comma 1, lett. e del d.lgs. n. 114), grandi strutture (cfr. art. 4, comma 1, lett. f del d.lgs. n. 114) e centri commerciali

(cfr. art. 4, comma 1, lett. g del d.lgs. n. 114).

Di conseguenza, salve ulteriori e più meditate precisazioni da verificare con le amministrazioni regionali competenti, resta ferma la necessità dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- avvio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, nelle zone del territorio comunale che, in attuazione dell'articolo 64, comma 3, del d.lgs n. 59/2010, siano state assoggettate o siano assoggettabili a programmazione;
- trasferimento di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande da una sede collocata in zona non sottoposta a programmazione, ai sensi dell'art. 64, comma 3, del d. lgs. n. 59, ad una sede collocata in una zona tutelata nell'ambito di tale programmazione, o anche in caso di trasferimento di sede nell'ambito di zone tutelate (cfr. punto 3.3 della circolare 6 maggio 2010, n. 3635);
- avvio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche su posteggi dati in concessione o su qualsiasi area purchè in forma itinerante, di cui all'art. 28 del d. lgs. n. 114, come modificato dall'art. 70 del d. lgs. n. 59 (cfr. punto 10.4 della citata circolare n. 3635);
- avvio dell'attività di vendita nelle strutture denominate medie strutture, grandi strutture o centri commerciali di cui agli artt. 8 e 9 del d. lgs. n. 114.